

CONVENZIONE TIROCINIO CURRICULARE

(Convenzione n. stipulata in data)

TRA

En.A.I.P. Piemonte con sede legale in Via Del Ridotto 5, 10147 Torino e sede operativa CSF Borgomanero, 28021 in provincia di NO, Via Piovale, 33, codice fiscale 97502540012 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", nella persona della/del Diretrice/Direttore Luisa Bagna nata/o a Vercelli il 27/02/1970:

E

con sede legale in

Codice Fiscale/P.IVA
Rappresentante
nata/o

d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" nella persona della/del

PREMESSO

che, in applicazione di quanto definito dalla Legge regionale 13 aprile 1995 n. 63 "Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale" e dall'art. 40 comma 3 della Legge regionale 22 dicembre 2008 n. 34 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro" i soggetti ivi richiamati possono promuovere tirocini curriculare in impresa al fine di realizzare momenti di alternanza tra teoria e pratica nell'ambito dei percorsi formativi

che En.A.I.P. Piemonte, dal 2010, dispone della certificazione del sistema di gestione dei processi in ottica di genere quale impegno assunto contro ogni forma di discriminazione

CONSIDERATO

- l'art. 18, comma 1; lettera a), della L.24 giugno 1997, n.196 e.s.m.i.
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 e.s.m.i.
- l'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, così come convertito dalla L. 14 settembre 2011 n.148
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.24 del 12 settembre 2011, in particolare il §. "Finalità e limiti dell'intervento" (a proposito della nozione di tirocino curriculare)
- la sentenza della Corte Costituzionale n.287 del 19 dicembre 2012
- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini" (atto Rep. n. 1/CSR del 24/01/2013), in particolare il §. b) sub punto a), escludente dalla disciplina ordinaria i tirocini curriculare
- le F.a.q. nn. 19-20-21-22-23-24 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riferite ai tirocini formativi e di orientamento (in particolare, di tipo curriculare)
- la D.G.R. 03/06/2013 n. 74-5911, All. 1-A, §. 1 nella parte in cui si sottraggono alla deliberazione in parola i tirocini curriculare (lett. a)

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti in tirocino curriculare su proposta di En.A.I.P. Piemonte.

Art. 2

1. Il tirocino curriculare non costituisce rapporto di lavoro e non impegna il soggetto ospitante all'assunzione della/del tirocinante. Come tale, è escluso dall'obbligo di comunicazione preventiva, in quanto promosso dalle istituzioni scolastiche e formative a favore dei propri studenti all'interno del periodo di frequenza e finalizzato alla realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro. Il tirocino curriculare non è soggetto alla disciplina ordinaria di cui alla D.G.R. 03/06/2013 n. 74-5911, in particolare per ciò che concerne gli obblighi di cui al §. 7 dell'Allegato 1-A della citata D.G.R..

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato come soggetto ospitante.
3. Per la/il tirocinante inserita/o nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:
 - i dati identificativi della/del tirocinante;
 - i nominativi del tutor del soggetto promotore e del tutor aziendale;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - la durata e l'orario di svolgimento del tirocinio;
 - gli estremi identificativi dell'assicurazione per la responsabilità civile e INAIL;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare la/il tirocinante è tenuta/o:

- a svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

La/il tutor aziendale e la/il tirocinante hanno l'obbligo di compilare giornalmente il modulo/registro predisposto dalla PROVINCIA ai fini della rilevazione delle ore di presenza. La/il tutor aziendale ha successivamente l'obbligo di consegnare detto modulo in ORIGINALE debitamente compilato, timbrato e firmato al soggetto promotore l'ultimo giorno di ciascun mese del tirocinio.

La/il tirocinante, per esigenze aziendali, potrebbe svolgere l'attività formativa anche all'esterno della sede aziendale. In caso di variazioni di orario per esigenze aziendali, l'azienda deve dare preventiva comunicazione al soggetto promotore.

I risultati del tirocinio saranno valutati da tutte le parti coinvolte.

Art. 5

Il soggetto promotore, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i. e dell'Accordo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011, garantisce che la/il tirocinante ha frequentato, all'interno del percorso formativo, il modulo generale di 4 ore "Formazione generale alla salute e sicurezza per i lavoratori" e la formazione specifica se opera nel settore/comparto attinente la qualifica di pertinenza. Il soggetto ospitante deve garantire l'eventuale formazione su rischi aziendali specifici e la fornitura di dispositivi di sicurezza individuale informando la/il tirocinante sull'adeguato utilizzo degli stessi.

Art. 6

Il soggetto promotore assicura la/il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore, affinché quest'ultimo sia in grado di produrre denuncia agli Istituti Assicurativi e alle autorità competenti, entro i tempi previsti dai contratti e dalle disposizioni di legge.

Le specifiche delle polizze attive sono riportate sul progetto curriculare.

Art. 7

I soggetti promotore e ospitante si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i..

Art. 8

La presente convenzione decorre dalla data sopraindicata con scadenza in data 30/12/2015.

Borgomanero, il

.....
(Timbro e firma per il soggetto promotore)

.....
(Timbro e firma per il soggetto ospitante)